

*Preclusioni nelle attività assertive ed effetti
sull'intervento del terzo*

Tribunale di Verona, 9 febbraio 2015. Giudice Mirenda.

Procedimento civile - Attività assertive delle parti - Intervento del terzo - Preclusioni

Maturate per le parti originarie le preclusioni assertive di cui agli artt. 167 e 183 c.p.c., il terzo può svolgere solo intervento adesivo dipendente, con esclusione assoluta di "nova".

(Massima a cura di Andrea Mirenda - riproduzione riservata)

omissis

Il Giudice

- letta la comparsa di intervento volontario principale di Gaetano Olivieri, così qualificato l'intervento in ragione sia dell'ampliamento del thema decidendum, sia dell'autonoma destinazione dell'accertamento che esso invoca ad esse sotteso;
- osservato che l'intervenuto chiede ora di essere autorizzato a chiamare in causa altri terzi;
- osservato che l'intervento in questione è avvenuto oltre il termine di costituzione del convenuto di cui all'art.166 c.p.c.;
- che l'art. 268 c.p.c. - nell'ammettere l'intervento sino a che non vengano precisate le conclusioni - precisa, tuttavia, al comma 2, che il terzo – salvo che non si tratti di sanare una carenza di contraddittorio necessario - non è ammesso a compiere “ atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte”;
- rilevato, così, a mente del combinato disposto degli artt. 167, comma secondo e 183, comma quinto, c.p.c., come - una volta scese le preclusioni ivi disciplinate - non sia dato alle parti originarie del processo, anche quando tempestivamente costituite, la facoltà di ampliare la materia del contendere con introduzione di domande ed eccezioni nuove, salve le c.d. domande attoree consequenziali ;
- ritenuta, pertanto, non condivisibile la giurisprudenza di legittimità lì dove ammette indiscriminatamente l'intervento volontario principale (o adesivo autonomo), con l'unico limite del divieto di nuove prove (cfr., ex plurimis, Cass. 26/05/2014, n. 11681, secondo cui “la preclusione per il terzo interveniente di compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna parte, ai sensi dell'art. 268, secondo comma, cod. proc. civ., opera esclusivamente sul piano istruttorio, e non anche su quello assertivo, attesa la facoltà di intervento, attribuita dal primo comma della stessa disposizione, sino a che non vengano precisate le conclusioni. Ne consegue che è ammissibile la formulazione da parte del terzo di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, in quanto attività coesistente all'intervento stesso.”);
- che, invero, l'esegesi criticata – a sommo avviso di chi scrive - pare porsi in aperto contrasto con il cit. comma secondo dell'art.268

c.p.c. lì dove ammette l'interventore principale/adesivo autonomo all'esercizio di uno "ius novorum" precluso alle restanti parti, finendo per conferirgli in tal modo uno statuto processuale privilegiato ;

- osservato, poi, che l'interpretazione criticata suscita delicati rilievi di costituzionalità. Essa, invero, favorisce l'irrazionale dilatazione del perimetro genetico del processo come voluto e delineato dalla L. 353/90, imponendo - giocoforza - la concessione (alle restanti parti) di congrui termini a difesa destinati all'onerosa proposizione di nuove allegazioni/confutazioni conseguenti ai "nova" avversari, con intuibile lesione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo (art.111, c.2, Cost.);

- che, dunque, una volta scese le preclusioni ricordate (tra cui la facoltà di chiamare terzi ex art. 269, c. 2, c.p.c.), in coerenza sistematica con l'analoga previsione dell'art.419 c.p.c. (attesa l'eadem ratio di immediata cristallizzazione del thema decidendum che ambo i riti, ordinario e speciale, ora finalmente condividono, ancorchè con opportuni adattamenti) deve ritenersi ammissibile il solo intervento adesivo dipendente, l'unico rispettoso del principio di "parità delle armi" in una con quelli di concentrazione e di ragionevole durata del processo (così anche, tra gli altri, Trib. Torino 2.11.2012, in Red. Giuffrè 2012; Trib. Palermo, 30/03/2007, in Giur. merito 2008, 2, 401) ;

- ritenuta, così, l'astratta inammissibilità dell'intervento dispiegato (inammissibilità sulla quale si dovrà ritornare formalmente con la sentenza che definirà il giudizio), a cui deve necessariamente conseguire – in questa fase meramente ordinatoria, – l'inammissibilità dell'istanza di chiamata in causa ex art. 269 c.p.c. tardivamente svolta dall'intervenuto;

P.Q.M.

rigetta l'istanza.

Si comunichi

Verona, 9 febbraio 2015

Il Giudice

Dott.Andrea Mirenda